



Comune di Loro Piceno

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE
3° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZI: ECONOMICO – FINANZIARIO – TRIBUTI - PERSONALE

NUM. 106 DEL 07-10-2019

Registro Gen. N. 502

**Oggetto: IMPIEGO D.SSA BRUE' ELISA, DIPENDENTE DEL COMUNE
MONTEGIORGIO, PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO FI=
NO AL 31/12/2019 AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 557
LEGGE 311/2004**

L'anno duemiladiciannove addì sette del mese di ottobre,
nel proprio ufficio della Sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

Rappresentata la facoltà per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti dell'approvazione del P.E.G.

Visti gli artt. 107 (competenza generale dei dirigenti) e 192 (competenza in materia contrattuale e di determinazione a contrarre) del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/18.08.2000;

Ritenuto di assumere con il presente atto formale impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del TUEL 267/2000;

Visto lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Deliberazione del C. C. n. 9 del 17/02/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP) comprendente il PTI e il programma triennale dei lavori pubblici;
- il Bilancio di Previsione per l'anno 2019 è stato approvato con Deliberazione del C. C. n. 10 del 17/02/2019;
- con la Deliberazione di G. C. n. 33 del 09/03/2019 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance 2019/2021";

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Loro Piceno nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio finanziario dell'Ente;

Visto il d. lgs 267/2000;

Visto il d.lgs. 118/2011;

RICHIAMATI:

- L'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, il quale dispone che "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.";

- L'articolo 53, comma 8, del medesimo decreto, il quale prevede che "le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione".

- L'articolo 91 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che "gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale".

- L'articolo 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) il quale prevede che "i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzato dall'Amministrazione Comunale di appartenenza".

- La Circolare n.2 /2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie, la quale ha recepito la suddetta interpretazione prevedendo la possibilità che "gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro".

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 133 del 05/10/2019, ad oggetto "Modifica al programma triennale 2019/2021 del fabbisogno del personale e programma occupazionale";

CONSIDERATO che:

- la Corte dei Conti Sez. Lombardia, ha espresso il parere n. 448/2013/PAR secondo il quale "Qualora l'amministrazione istante intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in

convenzione ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge n.311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrando nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n.78.”.

- L'articolo 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, introdotto dalla L. 114/2014 dispone che “all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 " è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”.

- La Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG, chiarisce che sulla base di tale disposizione, agli enti locali che hanno sempre rispettato l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557 (enti soggetti al Patto) e comma 562 (enti non soggetti al Patto) dell'articolo 1 della legge 296/2006 non si applicano le limitazioni previste dall'art. 9, comma 28, del dl 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato, collaborazioni coordinate e le altre forme di lavoro flessibile, pari 50% delle spesa impegnata con le medesime finalità nel 2009, fermo restando il rispetto del limite del 100%.

- Con le modifiche introdotte dal DL n. 90/2014, che ha inserito un nuovo periodo all'articolo 9, comma 28 del citato DL n. 78/2010, gli enti locali “virtuosi, seppur esclusi dall'applicazione del limite del 50 per cento, ricadono inevitabilmente in quello del 100 per cento della spesa sostenuta nel 2009, regime, comunque, più favorevole rispetto al vincolo disposto dal primo periodo (50 per cento)”.

- La Corte dei Conti a sezioni riunite con sentenza n°7/contr/11 del 7/2/2011 ha asserito che il concetto di “spesa sostenuta nell'anno 2009, deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità”.

TENUTO presente che:

- questo Ente rispetta i parametri previsti dall'articolo 9, comma 28, della D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e dall'articolo 1, commi 557 e 557-quater della Legge 296/2006;

- il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, volto ad assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili;

CONSIDERATO che:

- questo Comune necessita di supporto al settore amministrativo, anche in attesa di organizzare il settore in maniera organica, con nota prot. n.6997 del 01/10/2019 ha chiesto al Comune di Montegiorgio l'autorizzazione all'impiego della dipendente D.ssa Bruè Elisa per 5 ore settimanali ai sensi dell'art.1 comma 557 della Legge 311/2004;

- la dipendente D.ssa Bruè Elisa ha manifestato la disponibilità a garantire il servizio di che trattasi;

- il Comune di Montegiorgio ha concesso, con determina n. 706 del 01/10/2019, l'autorizzazione alla suddetta dipendente per lo svolgimento di prestazioni di natura amministrativa presso il Comune di Loro Piceno, nel rispetto dell'integrale assolvimento degli impegni di servizio e comunque al di fuori dell'orario di lavoro, osservando altresì le norme relative al rispetto della durata massima dell'orario di lavoro, ai riposi giornalieri, alle pause e ai riposi settimanali di cui agli artt. 4,7,8 e 9 del D.Lgs. n. 66/2003, fino al 31/12/2019;

TENUTO presente che in applicazione del citato art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004, l'utilizzo dell'attività lavorativa del lavoratore può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

-le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;

-il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;

-la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;

-la durata del rapporto di lavoro viene prevista sino al 31/12/2019;

-il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni Autonomie Locali.

PRESO atto che:

- l'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;

- la somma presunta necessaria per garantire l'assunzione di cui trattasi fino al 31.12.2019, per 5 ore settimanali, ammonta a circa €. 1.513,02, adeguatamente disponibile ai capitoli 40 e seguenti relativi al personale del settore amministrativo;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il CCNL del 21 maggio 2018;

VISTO l'articolo 1, comma 557, della legge n. 311/2004;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

DATO atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA

Di dichiarare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii

Di avvalersi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 92 TUEL, dell'art. 1, comma 58 bis della Legge n. 662/1996, comma 7 CCNL 14.09.2000 e secondo i principi espressi per gli enti locali di piccole dimensioni dall'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 – della dipendente del Comune di Montegiorgio, Dott.ssa Elisa Bruè, Categoria C1, Istruttore Amministrativo Contabile a tempo pieno, al fine di assegnare alla stessa alcune funzioni necessarie ad assicurare la funzionalità del settore amministrativo del Comune di Loro Piceno, per un impegno lavorativo massimo di n.5 ore settimanali (cumulabili alle 36 ore settimanali di orario settimanale d'obbligo) con decorrenza dal

01/10/2019 e fino al 31/12/2019.

Di dare atto che la somma presunta necessaria per garantire l'assunzione di cui trattasi fino al 31/12/2019, ammonta a circa €. 1.513,02, ed è adeguatamente disponibile ai capitoli 40 e seguenti relativi al personale del settore amministrativo;

Di dare atto che con l'adozione del presente atto vengono rispettati i limiti previsti dall'articolo 1, commi da 557 a 557 quater della legge n. 296/2006 e dall'articolo 9, comma 28, del D.L.n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010 (spesa per lavoro flessibile);

Di prendere atto che ai fini dell'espletamento del servizio in questione sono applicabili le seguenti condizioni essenziali:

OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Loro Piceno si avvarrà dell'attività lavorativa della dipendente d.ssa Elisa Bruè, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Montegiorgio (FM), in qualità di "Istruttore Amministrativo Contabile", inquadrata nella categoria giuridica C, posizione economica C1, dipendente del Settore Economico - Finanziario.

La convenzione da stipulare con il Comune di Montegiorgio disciplina l'utilizzo della dipendente di ruolo del predetto Comune, dott.ssa Elisa Bruè, per lo svolgimento della propria attività presso il Comune di Loro Piceno.

La prestazione lavorativa della d.ssa Elisa Bruè presso il Comune di Loro Piceno (MC) è consentita per attività che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali.

DURATA DELL'INCARICO

L'incarico cesserà il 31 dicembre 2019.

TEMPO DI LAVORO DI ASSEGNAZIONE

La dipendente d.ssa Elisa Bruè presterà servizio presso il Comune di Loro Piceno (MC) per un tempo di lavoro pari a 5 (cinque) ore settimanali, con l'articolazione settimanale che verrà definita con l'accordo anche tacito delle due Amministrazioni.

TITOLARITÀ DEL RAPPORTO E RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI

L'assegnazione temporanea oggetto del presente atto determina, per la lavoratrice, nelle ore dedicate al servizio presso il Comune di Loro Piceno (MC), l'insorgere di un vincolo di prestazione di servizio e di dipendenza gerarchico funzionale nei confronti di questo, mentre resta inalterato il vincolo di dipendenza organica della lavoratrice medesima nell'Ente di provenienza, titolare del rapporto di lavoro. Alla dipendente si applicano integralmente le disposizioni contrattuali del comparto di riferimento. Al pagamento delle competenze mensili e di quant'altro spettante provvederà il Comune di Loro Piceno (MC).

Alla dipendente dovrà essere garantito il necessario periodo di riposo giornaliero e settimanale tenendo conto dell'impegno lavorativo prestato.

Nel cumulo dei rapporti di lavoro l'orario settimanale e giornaliero non potrà superare la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e straordinario.

FERIE E MALATTIA

Le ferie e gli altri congedi sono concessi dal Comune di Montegiorgio (FM) e saranno comunicati all'ufficio Personale del Comune di Loro Piceno (MC).

In caso di malattia la dipendente effettuerà le comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Montegiorgio (FM) che, ove necessario lo comunicherà lo stato di malattia al Comune di Loro Piceno (MC).

RISOLUZIONE

L'incarico potrà essere risolto nei seguenti casi:

- consensualmente, mediante atti deliberativi adottati dai rispettivi enti;
- per recesso unilaterale motivato da parte di uno dei due Enti, con preavviso a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, non inferiore a dieci giorni;
- su richiesta motivata del dipendente con preavviso a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, non inferiore a trenta giorni,
- in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, previa diffida.

NORME FINALI

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Di far sottoscrivere il presente provvedimento alla dipendente interessata quale accettazione delle condizioni del contratto;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4[^] - del D.L.vo 18/8/2000 n. 267.

PER ACCETTAZIONE

D.ssa Bruè Elisa

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 del Tuel D.L.vo n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del medesimo Tuel 267/2000;

Letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE Dirigente
F.to Dr.ssa Federica Paoloni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo Direttivo del Comune di Loro Piceno certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune dal giorno 09-10-2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il giorno 09-10-2019 è stato pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art.32 della Legge n.69 del 18/06/2009.

Loro Piceno, li 09-10-2019

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO
F.to Liliana Tiberi

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con l'atto deliberativo in esame, ha la relativa copertura finanziaria.

Li

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
F.to Dr.ssa Federica Paoloni

È copia conforme all'originale.
Loro Piceno, li

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE Dirigente
(Dr.ssa Federica Paoloni)
